

[Condividi](#)

È stata pubblicata la Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante la: «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*». In sede di conversione del [Decreto Sostegni-Bis \(D.L. 25 maggio 2021, n. 73\)](#), sono state apportate modifiche anche nel **settore lavoro** che hanno assorbito le misure introdotte dal [Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99](#), che è stato contestualmente abrogato.

Di seguito, le principali novità.

Trattamenti di integrazione salariale:

- ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19 di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto Sostegni, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, **è consentito di usufruire di ulteriori 13 settimane di cassa integrazione guadagni straordinaria fino al 31 dicembre 2021, con la preclusione per la durata del trattamento, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo;**
- ai **datori di lavoro del settore delle industrie tessili, delle confezioni di**

articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili è consentita la **fruizione di ulteriori 17 settimane di cassa integrazione senza versamento del contributo addizionale da utilizzare dal 1° luglio al 31 ottobre 2021**, con la preclusione, anche in questo caso, per la durata del trattamento ordinario di integrazione salariale, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo;

- a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2021, **la proroga di sei mesi dei trattamenti di CIGS di cui all'art. 44 del Decreto-legge n. 109/2018 è consentita previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, con la partecipazione degli altri Ministeri competenti e delle regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, con incremento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale

Contratti a tempo determinato:

- con l'introduzione dell'art. 41-*bis* è stato modificato l'art. 19 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro a tempo determinato nel senso che **la durata del contratto potrà essere superiore a dodici mesi e non eccedente i ventiquattro in presenza di specifiche esigenze previste**

dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81 del 2015 e ciò fino al 30 settembre 2022 (art. 41-bis).

Aree di crisi industriale complessa:

- stanziamento di euro 500.000 per l'anno 2021 per garantire ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e con riferimento al periodo dal 1° febbraio al dicembre 2021, la non applicazione delle riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga (di cui all'art. 2, comma 66 della legge n. 92/2012).

Nel testo, sono inoltre state inserite **altre misure di sostegno alle imprese:**

- **contributi per i settori del *wedding*, dell'intrattenimento e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)**, a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021 da riconoscersi sulla base dei criteri previsti di un Decreto congiunto del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze tenendo anche conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019;
- incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo Settore, nella misura di 20 milioni per il 2021;
- **agevolazioni per il settore del lavoro agricolo e del settore creativo e**



culturale e dello spettacolo.

Fonte: MinLavoro – <https://www.lavoro.gov.it/>